

STATUTO

LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS VIA STINTINO 6

Numero REA: SS - 191039

Codice fiscale: 02621430905

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-07-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A"
- Rep. 388

STATUTO della "Cooperativa Sociale La Fenice"

TITOLO I

SEDE -DENOMINAZIONE -- DURATA - DISCIPLINA

Articolo 1: Sede e denominazione

E' costituita con sede nel Comune di Sassari (SS) , la società cooperativa a mutualità prevalente denominata "La Fenice Società Cooperativa Sociale", in sigla "La Fenice s.c.s."

L'Organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o di sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o unità locali operative, non aventi carattere di sede secondaria né succursale, ovunque e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato.

Alla Società Cooperativa si applicano le disposizioni previste nell'atto costitutivo, di cui fa parte integrante il presente statuto, e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile, nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V dello stesso codice in materia di società a responsabilità limitata.

Alla Società Cooperativa si applicano altresì le leggi speciali in materia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2520 del codice civile.

Qualora la Società Cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile o da sue successive modificazioni in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, dovrà essere convocata, senza indugio, l'Assemblea dei soci per adeguare il presente statuto alla normativa in essere per le società per azioni, in quanto compatibile.

Articolo 2: Durata

La cooperativa ha durata fino al **31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 3: Scopo sociale

La società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo mutualistico, senza finalità speculative, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n.381 e della L.R. 22 aprile 1997, n. 16, finalizzate alla gestione di servizi socio-sanitari e educativi.

La Cooperativa, senza scopo di lucro, è retta dal principio della mutualità prevalente, in ossequio a quanto disposto dal Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi delle leggi predette. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

La prestazione dei soci cooperatori prestatori di lavoro in favore della Società può avvenire anche in forma di collaborazione autonoma.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire a organismi o a enti di rappresentanza. L'adesione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo.

Articolo 4: Oggetto sociale

Al fine del perseguimento dello scopo sociale, la società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità, si propone di svolgere le seguenti attività :

- gestione di comunità alloggio, in forma residenziale e semi-residenziale, a favore di minori provenienti da situazioni di disagio familiare e/o sociale, di disabili e/o anziani e di persone svantaggiate in genere, servizi connessi e integrati di assistenza, supporto materiale, socio- sanitario e psicologico, anche di natura sanitaria e/o infermieristica, nonché quelli miranti all'inclusione sociale, alla ri-educazione e al sostegno scolastico e professionale e quanto sia necessario per il sostentamento e reinserimento psico-sociale;

- assistenza domiciliare polivalente a favore di anziani, disabili psicofisici, minori, famiglie e soggetti svantaggiati in genere e attività integrate, anche di natura sanitaria e/o infermieristica e/o fisioterapica;

- gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi, in forma diretta, indiretta e/o in appalto con Enti pubblici e/o privati in genere, di strutture, di tipo residenziale e/o semi-residenziale, di accoglienza, di orientamento, comunità alloggio, centri ascolto, case famiglia, centri di socializzazione, case di riposo, di riabilitazione, di recupero, di aggregazione sociale, di vacanze, di recupero e comunità terapeutiche, di climatoterapia marina, centri ricreativi, asili nido, baby parking, scuole materne, centri di inserimento o reinserimento nel tessuto sociale, per le persone svantaggiate in situazione di disagio e servizi integrati;

- creazione e/o gestione di centri di servizi, di assistenza e informazione aventi attinenza con interventi a favore delle persone svantaggiate ivi comprese quelle con difficoltà psico fisica e/o sociale (ad esempio: minori, anziani, tossicodipendenti, ex detenuti, ecc.);

- attività di accompagnamento e sostegno nell'assistenza sanitaria;

- promozione e organizzazione di attività socio-culturali, sportive, ricreative e artistiche, educative e ri-educative, anche a domicilio, presso le comunità alloggio e le altre strutture di inserimento socio - sanitario o presso presidi ospedalieri o strutture scolastiche;

Ad integrazione e supporto delle attività sociali, la società potrà svolgere:

- attività di produzione e somministrazione di alimenti e bevande e/o gastronomia,

- attività di elaborazione e pubblicazione di libri, articoli, giornali e riviste attinenti le attività svolte.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di attività e/o professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o autorizzazioni.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, impianti e macchinari ritenute necessarie. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, commerciale, economica e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo:

- acquistare o prendere in locazione immobili adeguati alla propria attività sociale;

- acquistare o prendere in locazione tutte le strutture utili e necessarie a garantire l'ottimale esecuzione dei servizi per qualità e costo;

- concorrere ad aste pubbliche e private, a licitazioni private, partecipare ad appalti sia pubblici che privati, bandi europei, per il raggiungimento degli scopi sociali e per le attività sopra specificate o ad esse similari.

Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società ed altri enti, economici e non, aderire ad associazioni riconosciute e non, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle finalità statutarie, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento.

Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre società cooperative e di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili per la realizzazione degli scopi sociali, compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi e nei limiti della vigente normativa.

Su delibera favorevole dell'Assemblea, emettere strumenti finanziari ai sensi e nel rispetto dei limiti dettati dall'articolo 2526 del codice civile; in tale delibera verranno regolamentati i diritti patrimoniali ed amministrativi spettanti ai possessori di detti strumenti finanziari.

Nei limiti e con la modalità previsti dalla vigente normativa, con esclusione delle attività riservate e comunque non nei confronti del pubblico, la società potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Le modalità di svolgimento di detta attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La Società potrà aderire, ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile ad un Gruppo Cooperativo Paritetico.

TITOLO III

SOCI

Art. 5: Soci

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire che abbiano i requisiti previsti dalla vigente legislazione in materia, e in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, nonché quelli che contemporaneamente aderiscano ad altre Società Cooperative che perseguono identici scopi sociali esplicando un'attività concorrente, oltreché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione e di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori e i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali, le tipologie e le condizioni dell'ulteriore rapporto.

Possono essere ammessi come soci - lavoratori, elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci.

In particolare la Società può avvalersi:

- di soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/1991, che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero totale dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate;

- di soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato, che a norma della legge n. 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, con cui contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

Qualora la Società Cooperativa intenda realizzare i propri scopi sociali attraverso l'integrazione lavorativa delle persone svantaggiate, queste non dovranno essere in misura non inferiore al 30% (trenta per cento) dei lavoratori impiegati nelle attività produttive e/o di servizio, che compatibilmente con il loro stato soggettivo dovranno essere socie della stessa ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991;

- di soci sovventori, in presenza dei presupposti per la loro ammissione, persone fisiche e giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della Società Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della società cooperativa. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa in materia..

Articolo 6 – procedura di ammissione di nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'effettiva attività di lavoro, l'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, le specifiche competenze possedute e nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati nel presente statuto, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 8 del presente statuto – determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 – diritti e obblighi dei soci

Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.

I soci sono obbligati:

- al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa. I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 8 – soci “in prova”

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) all'loro inserimento nell'impresa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci “in prova”, nel caso sub a), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci “in prova”, nel caso sub b), coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- 1- La durata del periodo di formazione o di inserimento del socio “in prova” che comunque non può superare il termine di cinque anni;

2- I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3- La quota che il socio "in prova" deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari e non inferiore a quella minima prevista dallo statuto. Ai soci "in prova" può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci "in prova" non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria "in prova" ha diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto. Non può rappresentare in assemblea altri soci e non può esercitare i diritti di cui all'art. 2476 codice civile.

Il socio appartenente alla categoria "in prova" non può essere eletto amministratore.

I soci "in prova" possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 (dieci) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci "in prova" possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 (undici) del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio "in prova" è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6 (sei).

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio "in prova" nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11 (undici).

Articolo 9 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10 – Recesso - Decadenza

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro -subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;
- d) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 34.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'organo Amministrativo può dichiarare decaduto il socio:

- che volontariamente abbia rassegnato le dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà d'interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate dalle norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori.

Articolo 11 – Esclusione

L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società o non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;;
- b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo ;
- d) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

- e) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- f) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- i) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4 (quattro), 8 (otto) e 9 (nove), in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).

Articolo 12 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5 (cinque).

Articolo 13 – Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 34 (trentaquattro).

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 – Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 21 (ventuno) e 22 (ventidue) del presente statuto. La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 -quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 21 (ventuno) del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

In ogni caso, fin quando la Società Cooperativa conserva la qualità di società cooperativa a mutualità prevalente, trovano applicazione i limiti previsti dalla legge e dal presente statuto circa il divieto di distribuzione delle riserve ai soci cooperatori.

Articolo 15 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Articolo 16 – Prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 17 – Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 18 – patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito

a) dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:

1) Dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 25,00 (euro venticinque/00) e comunque del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

2) Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero), e comunque del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

b) Dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto;

c) Dalla riserva legale;

d) Dalla riserva straordinaria;

e) Da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;

f) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di quote nominative trasferibili riservate ai soci sovventori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 – Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5 (cinque).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 34 (trentaquattro).

Articolo 20 – Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono considerare la quantità, in giornate od ore di lavoro prestate, e la qualità del lavoro prestato in ordine alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte sulla base dei livelli di responsabilità attribuiti.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- Erogazione diretta;
- Mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 21 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'Organo Amministrativo ed il Collegio Sindacale, se nominato, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, debbono altresì, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice civile, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Nella relazione sulla gestione l'Organo Amministrativo illustra inoltre le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci come già previsto dal presente statuto.

Articolo 22 - Destinazione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 21 del presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) A riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) Al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) A rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 (sette) della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (cinquantanove) e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) La restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 18 (diciotto).

In ogni caso l'Assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge e secondo i limiti da essa previsti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva.

E' comunque in ogni caso vietato, entro i limiti di cui alla normativa vigente:

- Distribuire i dividendi;
- Remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
- Distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO V

GOVERNO DELLA COOPERATIVA

Articolo 23 – Organi sociali

Sono organi della società cooperativa:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) Il collegio dei sindaci, se previsto per legge;
- d) Il revisore contabile, se nominato.

Sezione I – Assemblea

Articolo 24 – Convocazione

Il consiglio di amministrazione convoca la assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei

voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 (ventidue) del presente statuto per l'approvazione del bilancio.

In assenza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 25 – Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- b) approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite, entro i limiti statutari;
- c) la nomina dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale, quando imposto dalla norma, del suo Presidente e del Revisore;
- d) determinazione dei compensi a favore dell'Organo Amministrativo;
- e) Deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6 (sei) e sulla la tassa di ammissione per i nuovi soci; ;
- f) Deliberare sull'esclusione dei soci;
- g) Deliberare sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi del presente statuto;
- h) Deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- i) Fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;
- l) Approvare i regolamenti previsti dal presente statuto e formulati dall'Organo amministrativo;
- m) Stabilire il limite massimo degli impegni passivi che l'Organo amministrativo è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;
- n) deliberare sull'emissione di strumenti finanziari;
- o) Deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dall'Organo amministrativo o dal collegio sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulle operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sullo scioglimento della società e sulla conseguente nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 26 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea si riunisce ordinariamente presso la sede sociale.

L'assemblea è validamente costituita:

- In prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;
 - In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.
- È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Articolo 27 – Intervento – Voto – Rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci e che non siano in mora nel versamento delle quote.

Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5 (cinque) e per i soci speciali si applica l'articolo 8 (otto) del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 28 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta, secondo l'Organo Amministrativo vigente, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o dall'Amministratore Unico o, in loro assenza, da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

al Presidente verificare la regolarità della sua costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea designa altresì il segretario che può essere un non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II - Consiglio di amministrazione o amministratore unico

Articolo 29 – Nomina, composizione e durata

L'Amministrazione della Società Cooperativa è affidata, secondo determinazione dell'Assemblea al momento del rinnovo delle cariche sociali, ad un Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore Unico.

I componenti del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Essi sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Per quanto riguarda la cessazione degli amministratori e la loro sostituzione, valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

In ogni caso va garantito che la maggioranza degli amministratori sia sempre costituita da soci cooperatori.

I) Amministratore Unico

L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente fra i soci cooperatori

All'amministratore unico compete altresì ogni più ampio potere per la gestione della società come definito successivamente.

II) Consiglio d'Amministrazione

In caso di nomina il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti anche tra soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori sia costituita da soci cooperatori

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un Vice Presidente ed un Segretario per la redazione dei verbali; il Segretario può essere anche estraneo al Collegio.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475 (duemilaquattrocentosettantacinque), comma 5, del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Il consiglio di amministrazione relazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 -octies del Codice Civile. Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare nella sua collegialità, il direttore e comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società Cooperativa.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge o per disposizione del presente statuto, sono demandati all'esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può perciò a puro titolo esemplificativo, deliberare l'adesione della Società Cooperativa a Consorzi di cooperative o ad Organismi associativi, federativi o consortili la cui azione possa tornare utile alla Società Cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

La rappresentanza legale della Società Cooperativa e la firma sociale spettano, secondo i casi previsti dal presente articolo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Rappresentante legale è delegato a riscuotere da qualsiasi pubblica amministrazione, ditta o privato, a nome e per conto della Società Cooperativa, pagamenti di ogni natura e per qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Il Rappresentante legale ha la rappresentanza della Società Cooperativa in giudizio, sia attiva sia passiva, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; ha facoltà di nominare avvocati, procuratori, conferendo agli stessi i relativi mandati e procure.

In caso di prolungata assenza o accertato impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le attribuzioni spettano al Vice Presidente; in assenza di questo e, nel caso l'Organo Amministrativo sia rappresentato da un Amministratore Unico, in assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro socio designato dall'Assemblea.

Sezione III – Collegio sindacale

Articolo 30 – Nomina, composizione e durata

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543 (duemilacinquecentoquarantatre), comma 1, del Codice Civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea la quale nominerà pure il Presidente dello stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) del Codice Civile.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese -possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 (duemilatrecentonovantanove) del Codice Civile. Peraltro, l'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409 -bis e seguenti del Codice civile.

Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono in materia di Collegio Sindacale, le disposizioni previste dal codice civile per il Collegio sindacale delle società per azioni.

Articolo 31 – Revisore contabile

Il controllo contabile può essere affidato anche ad un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409 -bis e seguenti del Codice Civile , ovvero all'Associazione di Rappresentanza se individuata.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 32 – Scioglimento

In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2545-duodecies del codice civile, l'Assemblea stabilirà i criteri di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.

Articolo 33 – Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) Il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- b) Il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate.

Articolo 34 – Clausola arbitrale

Tutte le controversie di qualsiasi specie che potessero sorgere fra i soci, tra questi e l'organo amministrativo, i liquidatori e fra alcuni di essi, relativamente sempre alla Società ad eccezione delle controversie per le quali è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, saranno risolte ad istanza della parte più diligente, da un arbitro iscritto nell'elenco ufficiale degli arbitri designato dal Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari.

Le parti, preliminarmente, dovranno esperire il tentativo di conciliazione secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio suddetta con gli effetti di cui all'articolo 38 e seguenti del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 35 – Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 (duemilacinquecentoquattordici) del Codice Civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente Statuto agli articoli 19 (diciannove), 22 (ventidue) e 33 (trentatre) sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto e dell'atto costitutivo, valgono le disposizioni di legge sulle Società Cooperative e, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le società a responsabilità limitata.

F.to: Ilaria Malfasi

F.to: Maria Assunta Palmas

F.to: Giovanni Cordella

F.to: Daniela Spano notaio

14 di 14